



Deliberazione adottata nella riunione di **31 marzo 2020**

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE

Il giorno **trentuno** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventi** alle ore 14:30 presieduto dal Presidente Emily Rini si è riunito, in modalità telematica mediante collegamento skype, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con la partecipazione dei componenti:

DISTORT Luca	Vicepresidente	Presente
FARCOZ Joël	Vicepresidente	Presente
DAUDRY Jean-Claude	Segretario	Presente
VESAN Luigi	Segretario	Presente

Funge da Segretaria la Sig.ra Rosaria CASTRONOVO, dirigente della struttura organizzativa Gestione risorse e patrimonio;

Assistono alla riunione il Segretario Generale del Consiglio Dott.ssa Christine PERRIN e il dirigente della struttura organizzativa Affari Generali Dott.ssa Silvia MENZIO;

Il Presidente Emily Rini, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta alle ore 14,30 per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, come da lettera in data 30 marzo 2020, prot. n. 1629.

L'Ufficio di Presidenza procede ai seguenti atti:

N. 33/2020

OGGETTO

Modalità di svolgimento dell'attività istituzionale in casi di emergenza e individuazione delle attività indifferibili da svolgere in presenza

Oggetto n. 33/2020: Modalità di svolgimento dell'attività istituzionale in casi di emergenza e individuazione delle attività indifferibili da svolgere in presenza

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, con cui, a fronte del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale, si estendono a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020, recante «*Ulteriori*

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", ed in particolare l'art. 1, comma 1, punto 6), che dispone: *"Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"*;

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 "Cura Italia", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, recante *"Misure di sostentamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

Richiamato il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 11 in data 13 marzo 2020, con cui sono state adottate alcune prime linee guida per individuare le modalità di svolgimento dell'attività istituzionale, in deroga alle disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale, temperando peraltro tali misure con l'esigenza di salvaguardare la salute dei consiglieri e di tutti i dipendenti che, con diverse mansioni, supportano l'attività consiliare, nonché sono state individuate, su indicazione del Segretario generale del Consiglio regionale in qualità di datore di lavoro, d'intesa con i dirigenti preposti, le attività indifferibili da rendere in presenza da parte dei dipendenti delle strutture organizzative del Consiglio regionale, tenuto conto che in via ordinaria l'attività di lavoro deve essere erogata dal proprio domicilio mediante telelavoro, se già autorizzato, o mediante il lavoro agile, e tenuto conto che è raccomandata la fruizione delle ferie o il ricorso al congedo per particolari motivi personali o familiari;

Richiamato altresì il decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 12 in data 19 marzo 2020, con cui sono state adottate ulteriori linee guida per consentire, in deroga alle disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale, vista la situazione di comprovata gravità ed emergenza nazionale e regionale, che rende temporaneamente impossibile o particolarmente difficile al Consiglio regionale di riunirsi secondo le modalità ordinarie, lo svolgimento delle sedute degli organi consiliari in modalità telematica, mediante collegamento in videoconferenza anche solo di parte dei consiglieri regionali;

Considerata la necessità di garantire in ogni caso, in questa prima fase di gestione dell'emergenza, il funzionamento degli organi del Consiglio regionale, dei lavori delle Commissioni e dell'Aula, ove non sia possibile riunirsi nelle sedi istituzionali proprie;

Ritenuto pertanto di disciplinare, in deroga alle disposizioni del Regolamento interno del Consiglio regionale, vista la situazione di comprovata gravità ed emergenza nazionale e regionale, che rende temporaneamente impossibile o particolarmente difficile al Consiglio regionale e ai suoi organi di riunirsi secondo le modalità ordinarie, lo svolgimento delle sedute degli organi consiliari in modalità telematica,

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 127/2018 del 24 agosto 2018, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Consiglio regionale e le relative funzioni;

Visto il bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'anno 2020 e per il triennio 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio n. 1147/XV del 2 dicembre 2019;

Richiamata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 153/2019 del 6 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Segretario generale del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla proposta della presente deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare le seguenti "Modalità di svolgimento dell'attività istituzionale in caso di emergenza":

1. Convocazione adunanze consiliari in situazioni di emergenza

In caso di comprovate situazioni di gravità ed emergenza nazionale decretata dal Presidente del Consiglio dei ministri e/o regionale decretata dal Presidente della Regione, che rendono temporaneamente impossibile al Consiglio regionale di riunirsi secondo le modalità ordinarie, è consentito lo svolgimento delle adunanze consiliari anche in modalità telematica mediante collegamento in videoconferenza.

2. Svolgimento delle adunanze in modalità telematica

Per "adunanze in modalità telematica" si intendono le sedute dell'organo collegiale con partecipazione a distanza dei componenti attraverso l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire l'identificazione certa di ogni

partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

La documentazione funzionale allo svolgimento delle adunanze è resa disponibile mediante l'invio con strumenti elettronici.

Le votazioni si effettuano per appello nominale e, ove possibile, per alzata di mano. Nei casi in cui sussistano le condizioni tecniche per farlo, è altresì possibile procedere con votazione elettronica.

I tempi della discussione sono contingentati sulla base della determinazione della Conferenza dei Capigruppo, al fine di ridurre il più possibile la durata della riunione.

Le adunanze consiliari non sono aperte al pubblico, ma trasmesse via streaming in diretta sul sito internet del Consiglio regionale e sul canale digitale TV Vallée.

Non è ammessa la presenza di giornalisti nell'apposita tribuna stampa, né nel foyer.

3. Svolgimento sedute Commissioni consiliari, Ufficio di Presidenza e Conferenza dei Capigruppo consiliari

Le sedute delle Commissioni consiliari possono svolgersi in modalità telematica alle medesime condizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2.

- 2) di confermare quanto determinato col decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 11 in data 13 marzo 2020 in ordine all'individuazione, su indicazione del Segretario generale del Consiglio regionale in qualità di datore di lavoro, d'intesa con i dirigenti preposti, delle attività indifferibili da rendere in presenza da parte dei dipendenti delle strutture organizzative del Consiglio regionale, tenuto conto che in via ordinaria l'attività di lavoro deve essere erogata dal proprio domicilio mediante telelavoro, se già autorizzato, o mediante il lavoro agile, e tenuto conto che è raccomandata la fruizione delle ferie o il ricorso ai congedi retribuiti:

1. Individuazione “attività indifferibili da rendere in presenza”

Per “attività indifferibili da rendere in presenza” all'interno del Consiglio regionale si intendono le seguenti fattispecie da garantire come presidio:

- ufficio segreteria, archivio e protocollo
- segreteria organi consiliari (Presidente del Consiglio, Ufficio di presidenza, gruppi consiliari)
- assistenza ai lavori di commissione, aula, Ufficio di presidenza e conferenza capigruppo
- uscieri
- ufficio economato e competenze consiglieri
- ufficio informatica
- ufficio stampa
- provveditorato e magazzino.

I dipendenti di tali uffici sono tenuti ad assicurare una copertura minima presso i rispettivi uffici concordando col rispettivo dirigente la presenza in ufficio, anche a rotazione con i colleghi dell'ufficio stesso e con un orario minimo e flessibile. Anche per tali dipendenti sussiste comunque la

possibilità di prestare l'attività in forma agile, se può essere resa da domicilio e se è assicurata la copertura minima dell'ufficio a rotazione con i colleghi del rispettivo ufficio da concordare col rispettivo dirigente.

Tutti gli altri dipendenti, che svolgono un'attività che può essere resa dal proprio domicilio, svolgono invece in via ordinaria la propria prestazione lavorativa in forma agile, con eventuali prestazioni lavorative ulteriori rispetto a quelle ordinarie concordate col rispettivo dirigente.

Chi non può fruire dell'istituto del lavoro agile perché non svolge un'attività che può essere resa dal proprio domicilio o non è in possesso di attrezzatura informatica propria o di connessione WiFi e non è un dipendente di un ufficio la cui prestazione è stata individuata come indifferibile e da rendere in presenza deve fruire degli istituti di congedo (ferie pregresse, permessi retribuiti).

2. Disposizioni in materia di “lavoro agile”

In merito alle previsioni di cui all'art. 1, comma 1, punto 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, si rinvia a quanto disposto per il contenimento del fenomeno epidemico dalla Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Funzione Pubblica ed al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”, nonché alla circolare regionale n. 12/2020.

3. Ulteriori disposizioni

In caso di chiusura delle sedi Istituzionali necessaria per effettuare interventi di sanificazione degli ambienti a seguito della individuazione al loro interno di casi positivi al COVID19, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 19, comma 3, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE